

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo III - Delle parti e dei difensori**

### **Art. 97 Responsabilità di più soccombenti**

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.